



Fascicolo: 6.9/2021.96

Pratica SUE: 408/2022/SUE

ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Pratica n. 27836/2021

Regione Emilia-Romagna - Fascicolo n. 1317/30/2021

San Giovanni in Persiceto, lì 30/06/2022

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PROCEDURA ORDINARIA PROPOSTA DI DINIEGO

Visto il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto da TOZZA GREEN Spa all'autorità competente ARPAE in data 13/10/2021 (agli atti l.r. prot. 2021/158385) relativo al progetto *"Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 Mwp e relative opere di connessione alla RTN"* sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), in località San Matteo della decima, proposto da TOZZI GREEN SpA; Tale procedimento è stato comunicato a codesto Comune in data 27/10/2021 prot. 43961;

- in data 15/11/2021 con protocollo comunale n. 46511 viene trasmessa ad ARPAE la risposta alla verifica di completezza documentale ai sensi dell'art. 27Bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 4/2018;
- in data 14/01/2022, con protocollo n. 5381 (pervenuta al protocollo comunale n. 1639 del 17/01/2022), ARPAE, dando atto della completezza della documentazione integrata dal soggetto proponente, ha comunicato l'Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16, L.R. 4/2018 e ha Convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 18 della medesima legge;
- in data 17/02/2022 si è tenuta a prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria;
- in data 19/01/2022 viene pubblicato sul BURERT, sul sito web dell'Regione e all'Albo pretorio del Comune di San Giovanni in Persiceto l'avviso al pubblico del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale per il progetto;
- in data 10/03/2022, con prot. 9747, il Comune ha formulato una richiesta di integrazioni entro i termini fissati dal responsabile del procedimento;

Verificato che gli elaborati presentati in allegato alla richiesta di autorizzazione risultano completi sia con riferimento alle disposizioni regolamentari edilizie, che alle indicazioni dell'Accordo sottoscritto il 9 ottobre 2003 tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31), e rispondenti al DPCM 12 dicembre 2005 nel merito della Relazione Paesaggistica, della documentazione tecnica, degli elaborati grafici e della documentazione fotografica prodotta ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi;

Constatato che l'area oggetto di intervento ricade in area tutelata per legge ai sensi del DLgs. 42/04, in quanto ricadente nella tipologia di cui alla lettera (c) , del comma 1 dell'art. 142 dello stesso decreto: *"i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

Considerato che il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°38 in data 07/04/2011 (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011) e successiva Variante specifica n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 26/04/2018 include l'area di intervento in:

APR - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – Art. 34 NTA PSC; Sulle aree non è stata presentata manifestazione di interesse nell'ambito della procedura attivata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017, pertanto vige la disciplina del territorio agricolo, in quanto la previsione di "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" del PSC ad oggi non può essere attuata (comma 1 art. 4 L.R. 24/2017).

(in parte) Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 – Art. 54 NTA PSC;

(in parte) Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici - Art. 49 NTA PSC;

(in parte) Fascia Tutela Fluviale PTCP - Art. 50 NTA PSC;
Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso - Art. 77 bis;
ZALQ1 – Zone di attenzione per liquefazione tipo 1 Art.62 ter NTA PSC;
Unità di paesaggio - DOSSI DEL SAMOGGIA - Art 39 NTA PSC;
(in parte) Corridoi ecologici locali - completamento - Art. 40.2 NTA PSC;
(in parte) - Limiti di rispetto stradali - Art. 70 NTA PSC;
(in parte) Dossi e paleodossi - Art. 58 NTA PSC;
(in parte) Fasce d'ambientazione e protezione - Art. 9 NTA PSC;

Considerato che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°39 in data 07/04/2011 (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011) e successive varianti, include l'area di intervento in:

APR - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi – Art. 34 NTA PSC; Sulle aree non è stata presentata manifestazione di interesse nell'ambito della procedura attivata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017, pertanto vige la disciplina del territorio agricolo, in quanto la previsione di "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" del PSC ad oggi non può essere attuata (comma 1 art. 4 L.R. 24/2017).

(in parte) - Limiti di rispetto stradali - Art. 70 NTA PSC;

Considerato che l'intervento proposto prevede:

il progetto di un Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 Mwp e relative opere di connessione alla RTN consistenti nella realizzazione di:

- campo di pannelli fotovoltaici a terra (altezza del pannello da terra 3,10 mt) per un'area di circa 13ha;
- siepe perimetrale,
- edificio per la ricerca,
- distributore dell'idrogeno per i veicoli

Precisando che l'edificio e l'impianto di distributore non rientrano nell'area soggetta a vincolo, ma comunque si collocano negli areali contermini;

Tenuto conto della valutazione paesaggistica della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio che nella seduta del 28/06/2022 in merito alla congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo e la correttezza formale e sostanziale dell'intervento proposto, in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, ha espresso il seguente parere Favorevole:

La CQAP esprime parere contrario:

“Visti gli elaborati di progetto si ritiene che il livello di approfondimento presentato, in particolare per quanto riguarda l'inserimento e la coerenza con il contesto paesaggistico di appartenenza (periurbano rurale di pianura) e il progetto del verde, sia insufficiente ai fini della valutazione della CQAP.

Si specificano di seguito nel dettaglio le motivazioni:

- *non sono state considerate, in termini progettuali, in maniera esaustiva e integrata, tutte le complessità ambientali e paesaggistiche identitarie dell'area oggetto di intervento;*
- *la proposta progettuale appare decontestualizzata con riferimento al contesto periurbano rurale, con porzioni soggette a tutela paesaggistica, di cui è parte integrante;*
- *la scelta delle specie vegetazionali arboreo-arbustive (proposte come opere di mitigazione) e il loro disegno e orditura, deducibile solo da renderin, non sono state opportunamente rappresentate (planimetria del verde stato di fatto e progetto) e dettagliate (in termini di tipo e modulo d'impianto) con diretto riferimento alle specie rurali con valore ecologico;*
- *non appare in alcun modo presa in considerazione la contiguità con il nodo ecologico locale area di rinaturalizzazione prossima al Canale di Cento*

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del contesto paesaggistico di appartenenza (ambito rurale periurbano) e delle valenze ecologiche presenti seppur residuali (presenza rete idrografica), la Commissione ritiene il progetto presentato non coerente e, per tale motivo, esprime parere contrario. Una nuova soluzione progettuale dovrà prendere in considerazione i criteri progettuali e presentare gli elaborati sopra esposti.”

Lo scrivente ufficio ritiene che l'intervento previsto risulti non in linea con le prescrizioni paesaggistiche degli strumenti sovra-ordinati del PSC vigenti e non compatibile con la tutela dei valori riconosciuti dal vincolo, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti.

In particolare a seguito dell'istruttoria dell'intervento proposto e le relative integrazioni si sottolinea che la tutela data dal vincolo "Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs.42/2004 – Art. 54 NTA PSC" non si limita alla porzione di area addossata al Canale, ma prevede il rispetto di tutta l'area di tutela ricompresa nei 150 m di distanza dall'oggetto vincolato.

Inoltre, oltre a confermare gli aspetti esposti dalla CQAP, non vi sono elementi sufficienti a sostegno dell'inserimento dell'intervento nel paesaggio in quanto:

- non sono stati valutati per i pannelli dei cromatismi che riconducano ai colori del paesaggio oggetto di tutela;
- l'orditura dei pannelli è stata valutata al fine di ottenere la massima produzione di energia, ma non è stata fatta alcuna considerazione in merito a possibili mitigazioni in merito al contesto paesaggistico esistente, in particolare all'orditura dei campi e alla visuale aperta che attualmente connota il contesto;
- per tutto il perimetro del campo fotovoltaico viene proposta una siepe, comunque non orientata nei sensi del paesaggio esistente e con scelta di arbusti non idonei in quanto sono specie non autoctone o non caratterizzanti il paesaggio interessato.

La Responsabile del Servizio Urbanistica

Dott.ssa Urb. Emanuela Bison

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente